



DIREZIONE PROVINCIALE DI: NOVARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BORGOMANERO

Registrazione di Atto Privato

Il 31/12/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSK, serie 3, numero 779

data di stipula: 15/12/2024

ident.vo telematico: TSK24L000779000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: STLDNA87R57B019I

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

82003910021				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Adid
Bres Main
Selene Goni

Lu Bera

STATUTO SOCIALE

Comitato Carnevale Borgosesia

Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione denominata "Comitato Carnevale Borgosesia Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", siglabile come "Comitato Carnevale Borgosesia A.P.S. E.T.S.". L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), fino a tale momento, l'acronimo A.P.S. E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Borgosesia (VC) in Via Sesone snc. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L'Ente ha facoltà di istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, previa delibera assembleare. L'istituzione di sedi secondarie dovrà essere tempestivamente comunicata per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017.

Lu Bera

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stella
Marco Mai
Sebene Gari

Stella B

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non

Stella

discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva

Stella

o principale un'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs.

Stella

117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche

Stella

e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel pieno

Stella

rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente

Stella

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti

Stella

associati, con il fine ultimo di promuovere le seguenti attività di interesse generale:

Stella

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

Stella

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

Stella

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Stella

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o

Stella

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

Stella

attività di interesse generale;

Stella

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

Stella

religioso.

Stella

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di:

Stella

- salvaguardare e promuovere le tradizioni carnevalesche borgosesiane e, più in

Stella

generale, tutte le tradizioni locali;

Stella

- tutelare e salvaguardare le maschere borgosesiane, come il Peru Magunella, la

Stella

Gin Fiammà e il Mercu Scûrot, quale manifestazione più antica e tradizionale

Stella

del Carnevale, e il Casû, quale simbolo della manifestazione;

Stella

- organizzare corsi, spettacoli pubblici, eventi e diffondere materiale riguardo la

Stella

cultura della cartapesta e dei carri carnevaleschi;

Stella

Stella
Stella
Stella
Stella
Stella

		Adm Mares Mlain Sclavo Eari
	- diffondere la cultura, la conoscenza, la lavorazione della cartapesta, con particolare riferimento alla tecnica per la costruzione dei carri carnevaleschi;	LB Jon Ben
	- tutelare e promuovere le bellezze naturali, artistiche, monumentali di Borgosesia;	Am in Jeanpierre
	- coordinare, promuovere facilitare il soggiorno turistico in Borgosesia, anche in occasione del carnevale.	Georgy Gaia Bracini D. Nodella
	Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, supporti digitali, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	Am in Credito Linda P. M. Vito Lara Hub M. - L. Becchi C. M. M. G. Berber P. M. P. M. J. M. Chino P. M. Zavello M. M. M. M. P. M. M. M. M. M. M.
		JP M. M. M. M. M. M.

impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.

In ogni caso, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, l'Associazione si riserva di operare orientando le proprie attività nel solco dei valori collegati ai principi ESG (Environmental, Social and Governance), secondo parametri basati su concetti e standard non economici e favorendo dunque l'integrazione di criteri

Adm
Mbes Min
Serene Bari

LB

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm

Adm



Re
Moore Ma
Serae Eari

green Pan
Pier Paolo
De Greg.
Flavio

Scena Grici
Copia Peracini
L. Spadola
Stefano
Crescenti
Pirelli N.

Vito
Green Ship
M. - L. C.

Man. Cui
Fiorini
Raff.
Delli
Fen
Guliana

Alvaro Zauelle
M. W.
Michele Pan

JP
L. Bohn
Bella

ambientali, sociali e di governance nella gestione dei rischi, migliorando la trasparenza

secondo un piano di crescita sempre sostenibile.

ART. 4 - SOCI

L'Ente concede la qualifica di socio a tutte le persone fisiche e giuridiche (Enti

pubblici, Associazioni con o senza personalità giuridica, Imprese Sociali, Enti del terzo

settore e Fondazioni), nel rispetto delle norme di riferimento, a tutti coloro che, senza

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di

alcuna natura, partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto

sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente,

portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie

e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

I soci sono in numero indeterminato, fermo il rispetto del numero minimo richiesto

dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse

scendere al di sotto del minimo stabilito, sarà necessario procedere ad integrazione

entro un anno, pena la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore,

fatta salva la possibilità di formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del

medesimo.

I soci hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e

regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi

direttivi dell'Ente e per esprimersi in merito a tutte le deliberazioni delle assemblee

ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è

esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge. Ogni

socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali.

È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza

scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona

autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione, a condizione che il loro

numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di

Promozione Sociale.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Nel rigoroso rispetto delle normative inerenti la tutela dei dati personali e/o

particolari ex D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, le comunicazioni

relative al rapporto associativo potranno essere notificare alternativamente

attraverso apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione

affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora

mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il

patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,

contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque

denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è

utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale

indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi

incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma

organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata

alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto

dall'art. 17, comma 5 e dall'articolo 35, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò

sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle

finalità sociali, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs.

117/2017.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di

amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta

dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché

obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione

all'Ente occorre:

a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;

b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;

c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte

dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate

da minorenni, che a partire dai 14 anni di età dovranno prestare personalmente il

proprio assenso, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la

responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la

stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono

rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito

dell'approvazione della domanda di ammissione da parte dell'organo di

amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno sociale.

È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Proviviri.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole degli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

- a) per decesso;
- b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;
- c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;
- d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltretutto in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di



Handwritten signatures:
Aldo
Mara Mori
Silvia Bardi

Handwritten signature:
B
Tom Bardi

Handwritten signatures:
Giovanna
Giovanna
Giovanna
Giovanna
Giovanna
Giovanna

sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato

all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il

quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante

comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata

presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo

di amministrazione.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente dovrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal

caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività

in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere

rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite

dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

L'Ente dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e

integrazioni.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di

amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio

sociale, quest'ultimo se necessario.

Handwritten signature:
Alcino Zavello

Handwritten signature:
Michele Pardi

Handwritten signature:
S. Bardi

Handwritten signature:
Aldo

John
More More
Solene Gami

9 Jan 2000 B
D. A. Overhoff

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste

dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di

amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri

sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- comitato d'onore, la cui disciplina e funzionamento sono individuati da uno specifico regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, con l'obiettivo di preservare e valorizzare le tradizioni che da sempre contraddistinguono il Carnevale di Borgosesia, e di riconoscere il merito delle persone che, nel corso degli anni, hanno interpretato con particolare impegno e intensità tali tradizioni;
- commissione premio Giovanni Franco Zanni – Borgosesia la meja città, la cui

It's Done
I have now
the system

Chris Kravini
Doddley

The Top
Crank

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signatures and initials.

Brooks

Frank C. L.

Paula
Ruf

Handwritten signature: *[Signature]*

i	
l	Claire Zavelle

Mr. Michaela

✓

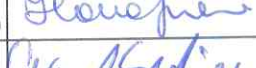
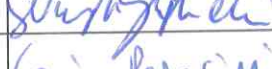
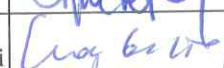
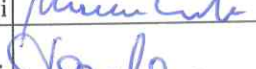
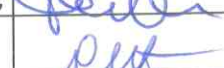
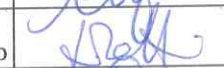
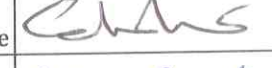
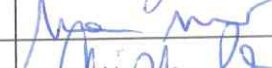
[illegible]

Dr. Zuma

		<i>Sider</i> <i>Maria Maria</i> <i>Silvia Gatti</i>
	disciplina e funzionamento del relativo premio sono individuati da un	<i>LB</i> <i>Gen. Pavesi</i>
	apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, volto a disciplinare	<i>Donatello</i> <i>in</i>
	le modalità di conferimento del premio annuale assegnato in memoria di	<i>Ass. San</i>
	Giovanni Franco Zanni, storico Presidente dell'associazione, al fine di	<i>Giovanni</i>
	perpetuarne il ricordo e stimolare la cittadinanza all'impegno sociale e	<i>Giovanni</i>
	all'operosità.	<i>per Bracini</i> <i>M. Gatti</i>
	ART. 13 - ASSEMBLEA	<i>Il Stop</i>
	L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita	<i>Cogn. Gatti</i>
	associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno	<i>Carlo Gatti</i>
	una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del	<i>Vito</i>
	bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria	<i>per Gatti</i>
	per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di	<i>M. Gatti</i>
	fusione, scissione e trasformazione.	<i>Beitong</i>
	ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	<i>Ass. Gatti</i>
	Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci	<i>Maria Gatti</i>
	in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della	<i>Gatti</i>
	quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il	<i>put</i>
	principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del	<i>Gatti</i>
	Codice civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore	<i>Gatti</i>
	potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al	<i>Gatti</i>
	numero dei loro associati.	<i>Gatti</i>
	Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta,	<i>Plum Gatti</i>
	anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la	<i>Gatti</i>
	compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.	<i>Nichola Gatti</i>
	Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e	<i>Gatti</i>

Gatti
Gatti
Gatti
Gatti
Gatti

		  
	disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque	
	denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari	
	categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali	
	assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto	
	dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.	
	ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale	
	(quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni	
	di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di	
	amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali	
	ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
	alla sua competenza;	
	h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e	
	sulla gestione dell'Ente.	
	L'assemblea straordinaria dei soci:	
	a) delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;	
		
		



Adm
Mares Mares
Seve Gavi

13
Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari

opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca

sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia

delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di

amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea

può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sempre nel rispetto

dei principi di buona fede e parità di trattamento.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di

propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno

l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni

dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente

almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve

contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito

avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca

del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta

elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della

maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere liberamente eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati aventi diritto, è composto da un numero di membri compreso fra tre e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per tre anni e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'organo di amministrazione, se necessario, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione, laddove necessaria.

L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno

quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga

opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda

espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal

Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal

Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie

regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del

Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno

essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla

video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in

modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di

percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla

votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo

ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano

espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti

funzioni:

a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse

generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei

principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;

b) attua le deliberazioni dell'assemblea;

c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;

d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale



Deh
Flora M.
Sabine Gatti

JP
Anna Pao

(quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale

svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale

delle attività diverse eventualmente svolte;

e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle

esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;

f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli

incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le

caratteristiche;

g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese

effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;

h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse, documentandone

il relativo carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi alternativamente

nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o

nella nota integrativa al bilancio;

k) conferisce deleghe operative per agevolare il raggiungimento delle proprie finalità

nel solco di quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente.

ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e

finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e

Donatella
Flora

Flora

Sara Sylibi

Luigi Rognini
Vito Sella

Stefano
Cherub

Indira Ch

Vito

Sara Sylibi
M. - L.

Boris

Anna

Maria L.

Valeria

Art
Flora
Flora

Anna

Flora Zavelle

Flora
Flora

Flora

Flora

Flora

JP

Flora

degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai

limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio

d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa,

secondo le condizioni dallo stesso articolo specificate.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1

milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee

guida di riferimento.

Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a

centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati ogni anno

presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine previsto

dall'articolo 48 co. 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e

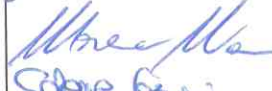
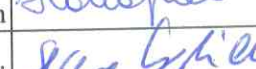
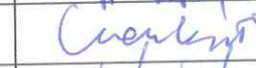
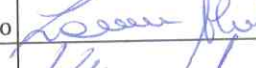
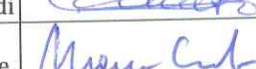
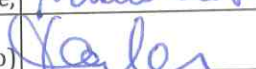
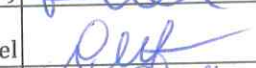
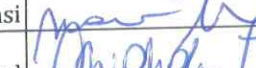
dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di

amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del

funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto

dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la

corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel

		  
	caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.	
	ART. 23 - RESPONSABILITÀ	
	Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon	
	andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti	
	normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore,	
	degli associati e dei terzi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui	
	all'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non	
	sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un	
	suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di	
	controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario)	
	sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice	
	civile. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di	
	Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al	
	Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
		
		
		

sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica

l'articolo 2399 del Codice civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano

iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori

legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per

legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui

all'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo

finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea, ex

articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi

vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di

amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di

amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni.

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 31 del

D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a

specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e

potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un

migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché

delle attività di interesse generale promosse.

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice civile in quanto compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia. Inoltre, ricorrendone i presupposti, questa Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore potrà essere trasformata in società di capitali senza scopo di lucro operante

nel/i settore/i di riferimento, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritto o migrato, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]